# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 7 marzo 1995**

**che abroga la decisione 91/146/CEE relativa a misure protettive contro il colera in Perù**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(95/175/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 19,

considerando che la decisione 91/146/CEE della Commissione, del 19 marzo 1991, relativa a misure protettive contro il colera in Perù [2], modificata da ultimo dalla decisione 92/472/CEE [3] è stata adottata in seguito all'insorgenza di un'epidemia di colera in tale paese;

considerando che secondo l'Organizzazione mondiale della sanità la situazione del colera in Perù non presenta più gravi rischi per la protezione della sanità pubblica; che occorre pertanto abrogare la decisione 91/146/CEE e assoggettare le importazioni di prodotti della pesca originari del Perù alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [4], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 91/146/CEE è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 1995.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

[1] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 73 del 20. 3. 1991, pag. 34.
[3] GU n. L 276 del 19. 9. 1992, pag. 26.
[4] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.